

Direzione Mobilità e Trasporti
Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

OGGETTO: SOSTA VIETATA - AREA RISERVATA AI VEICOLI IN FASE DI RICARICA

In: Viale Jenner Edoardo (1353)

P.M.: Zona 9

IL SINDACO

Visti

- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i., nonché le norme del relativo Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e s.m.i.;
- le iniziative promosse dal Ministero dell'Ambiente, con D.D. 95/SIAR/00 e D.D. 1275/IAR/02, programmi per la mobilità sostenibile;
- la D.G.C. n°3117 del 17 novembre 2000, progetto due ruote elettriche fase 1;
- la D.G.C. n°3535 del 22 dicembre 2000, progetto due ruote elettriche fase 2;
- la D.G.C. n°1364 del 10 maggio 2001, progetto e infrastrutture per l'alimentazione di veicoli elettrici a due ruote in aree periferiche di maggior impatto;
- la D.G.C. n°1289 del 30 aprile 2010 approvazione nuova fase del progetto sperimentale di mobilità sostenibile per diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica;
- la D.C.C. n°31/2019 del 09 settembre 2019 cui è stata modificata la D.G.C. n°32/2018 "Approvazione delle Linee di Indirizzo per la localizzazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul suolo pubblico ad uso pubblico";
- il parere favorevole espresso nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 2 ottobre 2019.
- la Concessione in atti PG. 332074/2019 del 25 marzo 2021.

Considerato

- che occorre, in Viale Jenner Edoardo, nell'interesse generale, provvedere all'istituzione del divieto di sosta permanente per i veicoli, integrata dalla zona rimozione, eccetto i veicoli in fase di ricarica;

ORDINA

che è permanentemente vietata la sosta di qualsiasi veicolo in Viale Jenner Edoardo, nelle aree evidenziate con il colore giallo sullo stralcio planimetrico allegato, facente parte integrante della presente ordinanza.

Dalla disciplina sono esclusi i veicoli in fase di ricarica.

Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 detti veicoli possono sostare per il tempo strettamente indispensabile ad effettuare le operazioni di ricarica e fino ad un massimo di 120 minuti, con l'obbligo per i conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

Rif. GPV 81711





Gli altri veicoli rinvenuti in sosta, nonostante il divieto, verranno rimossi e trasportati in luoghi di deposito e saranno restituiti previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia o, in alternativa, bloccati con ceppi muniti di chiave anche previo spostamento.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi degli artt. 157, 158 e 159 del vigente Codice della Strada.

La presente MODIFICA l'ordinanza n°66935 del 30 novembre 2011.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e s.m.i..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL DIRETTORE DI AREA
Ing. Stefano Riazzola
(Firmato digitalmente)

p. Il Sindaco
L' ASSESSORE
Marco Granelli
(Firmato digitalmente)



Stralcio planimetrico allegato
Rif. GPV 81711